



CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKER) PER LA PROVINCIA DI VERONA.

Quesito 1.	In ragione della specifica precisazione relativa al par. 7.2 del CSA, i sinistri attivi si chiede conferma di poter effettuare tali prestazioni mediante subappalto o RTI con società non iscritte al RUI sez. B.
Risposta 1.	Le prestazioni indicate, non implicano la necessità di essere iscritti al RUI. Esse possono essere svolte mediante Raggruppamento temporaneo d'impresa o subappalto, in tale ultimo caso nel limite del 30% complessivo dell'importo del contratto. Tali prestazioni, come precisato nel Capitolato potranno non essere considerate subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettere a) o c-bis], a seconda del caso effettivamente occorrente e delle dimostrazioni documentali assicurate dal Broker; pertanto, non configurano subappalto le attività affidate ai sensi dell'art. 105, comma 3 del Codice.
Quesito 2.	Poiché il valore dell'appalto non è superiore alle soglie previste dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 per le procedure aperte, si chiede di eliminare la previsione relativa all'obbligatorietà della terna dei subappaltatori, ex art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
Risposta 2.	Si conferma che la previsione dell'obbligo di indicare la terna costituisce mero refuso, e pertanto l'attività partecipativa con tale modalità risulta semplificata. Non occorre alcuna eliminazione formale, poiché in materia prevalgono le disposizioni normative. Quindi: <ul style="list-style-type: none">- non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori;- la frase inserita al paragrafo 10 del disciplinare sul subappalto deve essere intesa come "Il concorrente non è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori".
Quesito 3.	Con riferimento all'offerta tecnica si chiede conferma che il limite massimo di pagine previsto è pari a 20 pagine intese come 20 facciate.
Risposta 3.	Si conferma che, come diffuso in materia di procedure di gara, per "pagina" si intende "facciata", e che quindi <u>il limite massimo è costituito da 20 FACCIATE.</u>

Verona, 26 novembre 2018.